

Decreto del 6 settembre 2025 sull'etichettatura e la metodologia per il calcolo del costo ambientale dei prodotti tessili di abbigliamento

NOR: TECD2515463A

ELI : <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/9/6/TECD2515463A/jo/texte>
JORF n. 0209 del 9 settembre 2025.

Testo n. 90

Destinatari: qualsiasi persona fisica o giuridica che calcoli o comunichi volontariamente il costo ambientale dei prodotti tessili di abbigliamento, in particolare i fabbricanti, gli importatori o i commercianti di tali prodotti, e qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi un punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile.

Scopo: metodi per il calcolo e la comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili di abbigliamento.

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1° ottobre 2025.

Applicazione: il decreto è adottato ai sensi del decreto n. 2025-957, del 6 settembre 2025, relativo ai metodi di calcolo e di comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili.

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e il ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca,

visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, unitamente alla notifica n. 2025/0087/FR indirizzata alla Commissione europea del 13 febbraio 2025;

visto il codice ambientale, in particolare gli articoli da L. 541-9-11 a L. 541-9-15;

vista la legge n. 2021-1104, del 22 agosto 2021, sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai loro effetti, in particolare l'articolo 2;

visto il decreto n. 2025-957, del 6 settembre 2025, relativo ai metodi di calcolo e di comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili;

vista la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione europea, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 28 novembre e 19 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice ambientale; si decreta quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo R. 541-241, il presente decreto si applica ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento (UE) n. 1007/2011, ad eccezione dei seguenti prodotti:

1. i prodotti tessili non utilizzati per l'abbigliamento, come la biancheria per la casa e la tappezzeria;
2. prodotti tessili di abbigliamento monouso;
3. prodotti tessili di abbigliamento contenenti componenti elettronici;
4. prodotti tessili di abbigliamento per i quali più del 20 % della massa è costituito da materiali il cui contributo al calcolo del costo ambientale non è modellato negli orientamenti metodologici.

Articolo 2

Il calcolo del costo ambientale è effettuato secondo una metodologia di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto e illustrata in dettaglio in una nota metodologica pubblicata sul sito web dei ministeri responsabili dell'ambiente e dell'economia.

Tale metodologia descrive in dettaglio la modellizzazione su cui si basa il calcolo del costo ambientale. Sono specificati i seguenti parametri:

- a) devono essere immessi i dati specifici del prodotto di riferimento;
- b) possono essere immessi i dati specifici del prodotto di riferimento o, in mancanza di tali dati, un valore predefinito.

Articolo 3

Il calcolo del costo ambientale si riferisce a un'unica dimensione, applicabile a tutte le altre dimensioni all'interno dello stesso segmento. I segmenti considerati sono specificati nella nota metodologica.

Se nessuna delle dimensioni offerte corrisponde a un determinato riferimento, è responsabilità della persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale scegliere una dimensione rappresentativa delle diverse dimensioni offerte per il riferimento in questione.

Articolo 4

Il costo ambientale è calcolato con riferimento a un determinato tipo di prodotto, al quale corrisponde un numero di giorni teorici di utilizzo. I tipi presi in considerazione includono i seguenti:

1. boxer, slip;
2. mutande;
3. calzini;
4. camicie;
5. jeans;
6. gonne, abiti;
7. costumi da bagno;
8. cappotti, giacche;
9. pantaloni, pantaloncini;
10. pullover;
11. magliette, polo.

Articolo 5

Il calcolo del costo ambientale si basa sulla modellizzazione degli impatti ambientali dei prodotti tessili, considerati durante tutto il loro ciclo di vita.

Tale modellizzazione si basa sui dati dell'inventario del ciclo di vita resi disponibili alle condizioni specificate nella nota metodologica di cui all'articolo 2.

Detta modellazione comprende le sedici categorie di impatto ambientale definite nell'allegato I della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione europea, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. Tali sedici categorie di impatto sono prese in considerazione nella modellizzazione con i seguenti coefficienti di normalizzazione e ponderazione:

Categoria di impatto	Coefficiente di normalizzazione	Coefficiente di ponderazione

Acidificazione	55,57 molH ⁺ e	4,91 %
Cambiamenti climatici	7 553 kg CO ₂ e	21,06 %
Ecotossicità, acque dolci	98120 CTUe	21,06 %
Uso delle risorse fossili	65 004 MJ	6,59 %
Eutrofizzazione, acque dolci	1,61 kgPe	2,22 %
Tossicità per l'uomo, cancerogeno	1,73e-5 CTUh	0 %
Tossicità per l'uomo, non cancerogeno	1,29e-4 CTUh	0 %
Radiazioni ionizzanti	4 220 kBqU ₂₃₅ e	3,97 %
Uso del suolo	819498 Pt	6,29 %
Uso delle risorse – minerali e metalli	0,06 kgSbe	5,98 %
Riduzione dello strato di ozono	0,05 kgCFC ₁₁ e	5,00 %
formazione fotochimica di ozono	40,86 ngNMVOCe	3,79 %
Particolato	5,95e-4 dis.inc.	7,10 %
Eutrofizzazione, marina	19,55 kgNe	2,35 %
Eutrofizzazione, terrestre	177 molNe	2,94 %
Consumo idrico	11 469 m ³	6,74 %

Per la categoria di impatto "Ecotossicità, acque dolci", l'impatto modellizzato delle molecole organiche è raddoppiato rispetto alla suddetta raccomandazione (UE) 2021/2279.

Tale modellizzazione comprende anche le seguenti due categorie di impatto espresse direttamente in punti di impatto:

Categoria di impatto	Rilevanza
La categoria "Esportazione al di fuori dell'UE", intesa	5 000 punti d'impatto per 1 kg di

come presa in considerazione della quota di prodotti tessili indossati in Francia ed esportati al di fuori dell'Unione europea dopo essere stati raccolti	indumenti non riutilizzati dopo essere stati esportati al di fuori dell'Unione europea
Categoria "Emissioni di microfibre"	1 000 punti d'impatto per 1 kg di materiale di riferimento

Per la categoria "Emissioni di microfibre", a ciascun materiale è assegnata una percentuale di tale impatto di riferimento.

Articolo 6

La modellizzazione include un coefficiente di sostenibilità, che modula il numero medio di giorni teorici considerati durante la fase di utilizzo.

Il valore di questo coefficiente varia tra 0,67 (CoefD_{min}) e 1,45 (CoefD_{max}).

Esso è stabilito sulla base di due criteri, di cui i valori I_{criteri} sono calcolati dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo, nell'ambito previsto dalla nota metodologica di cui all'articolo 2. Tali criteri sono:

1. la larghezza della gamma, intesa come il numero massimo di riferimenti offerti da un marchio nel segmento di mercato del prodotto di riferimento considerato;
2. l'incentivo alla riparazione, inteso come il rapporto tra il costo medio della riparazione e il prezzo di vendita di riferimento, e l'offerta di un servizio di riparazione.

ciascuno dei tre criteri è ponderato come segue nell'ambito del coefficiente di sostenibilità:

Criteri di sostenibilità	Ponderazione
Larghezza della gamma	50 %
Incentivo alla riparazione	50 %

Il coefficiente di sostenibilità è calcolato applicando la seguente formula:

È possibile visualizzare l'intero testo con immagini dall'estratto della Gazzetta ufficiale elettronica autenticata accessibile in fondo alla pagina

Articolo 7

I parametri di riferimento inclusi nella modellizzazione sono:

1. il tipo di prodotto;
2. la massa del prodotto finito;
3. se il prodotto è rigenerato o no;
4. il numero di riferimenti nel segmento di mercato;
5. il prezzo di riferimento;
6. le dimensioni dell'impresa e i servizi di riparazione offerti;
7. l'esposizione visibile o non visibile della tracciabilità geografica delle fasi di produzione;
8. la natura e la percentuale dei materiali che compongono il prodotto, o la parte tessile presa in considerazione ai sensi della nota metodologica, a condizione che tali materiali rappresentino almeno il 2 % della massa totale del prodotto e il 5 % dell'impatto totale del prodotto modellato;
9. l'origine geografica delle materie prime;
10. l'origine geografica della fase di filatura;
11. l'origine geografica della fase di tessitura/lavorazione a maglia;
12. l'origine geografica della fase di finitura o di stampa;
13. se del caso, il tipo di stampa applicato all'indumento;
14. l'origine geografica della fase di fabbricazione;
15. se del caso, l'applicazione di un processo di lavaggio dei tessuti;
16. la quota del trasporto aereo;
17. l'elenco degli accessori integrati nell'unità di vendita, inclusi bottoni, cerniere e ferretti.

I parametri di cui ai punti 1, 2, 8, 11, 12 e 14 devono essere immessi dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale. Per immettere i parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia.

I parametri di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 e 17 possono essere immessi dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale. Per immettere i parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia. In assenza di tali dati, essi immettono un valore predefinito, alle condizioni previste dalla metodologia.

Articolo 8

La segnaletica obbligatoria per la visualizzazione del costo ambientale è la seguente rappresentazione grafica, costituita dalla dicitura "Costo ambientale" e dal pittogramma che indica il numero di punti di impatto calcolati, nonché lo

stesso numero di punti in relazione alla massa del prodotto in esame ed espresso per 100 g:

È possibile visualizzare l'intero testo con immagini dall'estratto della Gazzetta ufficiale elettronica autenticata accessibile in fondo alla pagina

Quando la visualizzazione è effettuata su supporto digitale, viene fornito un link che consente l'accesso a tutte le informazioni messe a disposizione ai sensi del capo V dell'articolo R. 541-243 del codice ambientale.

Le caratteristiche di tale segnaletica sono stabilite in dettaglio in una carta grafica, pubblicata sui siti web dei ministeri responsabili dell'ambiente e dell'economia. Tale segnaletica non può essere modificata in alcun modo, indipendentemente dalla persona giuridica o fisica che la utilizza. Qualsiasi adeguamento alle dimensioni di detta segnaletica deve essere effettuato proporzionalmente.

Se il costo ambientale è presentato nei negozi fisici o online, la dimensione di tale rappresentazione grafica è almeno equivalente alla dimensione dei caratteri delle cifre dei prezzi nel negozio.

Se il costo ambientale è apposto, mediante marcatura o etichettatura, su un'unità di prodotto o sul suo imballaggio, le dimensioni di tale rappresentazione grafica sono visibili e leggibili.

Indipendentemente dal supporto utilizzato, fisico o digitale, la dimensione di questa rappresentazione grafica è almeno equivalente a quella di qualsiasi altro punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile oggetto di comunicazione volontaria sullo stesso prodotto di riferimento.

Articolo 9

Il portale digitale di cui all'articolo D. 541-243 è il seguente: affichage-environnemental.ecobalyse.beta.gouv.fr/

Articolo 10

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre 2025.

Articolo 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Firmato il 6 settembre 2025.

Ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, degli affari marittimi e della pesca,

A nome e per conto del ministro:
Il commissario generale per lo Sviluppo sostenibile,
B. Huet

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale,

A nome e per conto del ministro:
la direttrice generale della Concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi,

S. Lacoche

il direttore generale per le Imprese,

T. Courbe